











contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti, secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettere b) e d).

5. Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa, in funzione dei crediti formativi effettivamente attribuiti.
6. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (*provider*), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale rientrante nel Piano formativo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettere c) e d) . Il versamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa.
7. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, accreditate presso le Regioni e le Province autonome, che chiedono l'accreditamento delle singole attività formative promosse o organizzate dagli stessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale per la formazione continua, sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attività formativa residenziale accreditata, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'articolo 1, lettere c) e d) .
8. Si applicano i criteri di cui all'articolo 1, lettera e), nel caso di attività formativa svolta all'estero.
9. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche per l'accreditamento delle attività formative accreditate dalla Commissione, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa.
10. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, presso il sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti

pubblici e privati e le società scientifiche sono tenuti al versamento del contributo alle spese ed alla registrazione dei dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico della Commissione nazionale della formazione continua.

11. I dati relativi agli elenchi dei partecipanti sono trasmessi al Co.Ge.A.P.S.. a cura della Commissione.
12. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta entro i termini indicati nei commi 4, 5, 6 e 7 determina l'impossibilità di effettuare la registrazione dei crediti erogati e la decadenza dell'accreditamento dell'attività formativa stessa, previa diffida dell'Ente accreditante.
13. Il versamento del contributo deve essere registrato nel sistema informatico ECM nei termini sopra indicati ed attribuisce validità all'accreditamento. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere reso disponibile, su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua, ogni volta che se ne determina la necessità.

### **Art. 3**

#### *(Registrazione partecipanti)*

1. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (*provider*) devono registrare nel sistema informatico della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S. gli elenchi degli operatori sanitari che hanno acquisito i crediti formativi, ogni semestre, almeno ogni anno e comunque prima della trasmissione della relazione annuale.
2. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche (*provider*) che erogano corsi utilizzando sistemi di formazione a distanza sono comunque tenuti ad inviare alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti che si sono registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione al corso.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, sono distinti rispetto a quelli contenuti nell'elenco dei partecipanti che hanno acquisiti i crediti formativi.
4. Resta fermo l'attuale sistema di registrazione degli elenchi dei partecipanti, già definito dalle determinazioni applicative assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua, per le attività formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 FEB. 2010

Il Ministro  
Prof. Ferruccio Fazio

